



LICEO CLASSICO STATALE "G.B. MORGAGNI"
ad indirizzo Classico – Linguistico - Scienze Umane - Sc. Um. opz. Economico Sociale
tel. 0543 404140 - V.le Roma, 1/3 – 47122 - FORLÌ
<https://www.morgagni.cloud> - email: fopc04000v@istruzione.it
pec: fopc04000v@pec.istruzione.it - Cod. Mec. fopc04000V



CRITERI DI VALUTAZIONE

per l'anno scolastico 2023/2024
approvati dal Collegio Docenti del 25 ottobre 2023

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del voto di comportamento per l'a.s. 2023/2024 si basa sui seguenti elementi:

	INDICATORI DEL COMPORTAMENTO	DESCRITTORI
A	RISPETTO DEL REGOLAMENTO	Assenza di sanzioni disciplinari, di annotazioni scritte, di richiami verbali e scritti conseguenti al mancato rispetto del Regolamento di Istituto in materia di sicurezza, emergenze, uso dei cellulari, divieto di fumo, puntualità nell'esibire giustificazioni di ritardi e assenze, uso del badge, utilizzo responsabile degli arredi, degli spazi e dei materiali scolastici e quanto altro previsto.
B	FREQUENZA E PUNTUALITÀ	Presenza alle lezioni e rispetto degli orari di inizio e fine delle stesse.
C	COMPORTAMENTO	Comportamento nei confronti degli altri (docenti, compagni, tutto il personale scolastico, soggetti terzi), durante le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, i P.C.T.O.
D	PARTECIPAZIONE	Disponibilità al dialogo educativo con interventi e proposte pertinenti; atteggiamento durante le attività didattiche.
E	ADEMPIMENTO DEI DOVERI SCOLASTICI	Impegno nello studio, puntualità nello svolgimento dei compiti, adempimento delle consegne.

Per l'attribuzione dei voti di comportamento 10 e 9 è necessaria la presenza degli elementi di valutazione relativi a tutti i descrittori; per i voti di comportamento da 8 a 6 è sufficiente la presenza di elementi di valutazione relativi ad un solo descrittore o a più di uno. Per la valutazione inferiore a sei decimi, dunque insufficiente, vale quanto definito dalla normativa vigente.

I docenti del Consiglio di Classe, in linea con le finalità educative della scuola, sono tenuti a considerare e a valorizzare, nell'attribuzione del voto di comportamento a studenti ai quali sia stata comminata la sospensione dalle lezioni o attività alternativa, la maturazione positiva da essi conseguita ed i concreti, stabili e significativi cambiamenti intervenuti nel comportamento in esito alla sanzione.

I Consigli di Classe assegneranno il voto di comportamento durante lo scrutinio intermedio e finale tenendo conto della situazione individuale dell'alunno/a e determinando la valutazione secondo i seguenti descrittori:

VOTO	DESCRITTORI
10	<ul style="list-style-type: none"> a) Nessuna sanzione disciplinare b) Frequenza assidua e puntuale c) Comportamento esemplare, rispettoso, inclusivo e collaborativo d) Partecipazione attiva, propositiva, costruttiva e responsabile alle attività scolastiche e) Autonomia e impegno assiduo nello studio; pieno, accurato e scrupoloso adempimento dei doveri scolastici; rispetto puntuale delle consegne
9	<ul style="list-style-type: none"> a) Nessuna sanzione disciplinare (o eventuale presenza di un richiamo scritto) b) Frequenza regolare e puntuale c) Comportamento corretto, responsabile e positivo d) Partecipazione attenta e costante alle attività scolastiche e) Impegno rigoroso, coscienzioso e diligente adempimento dei doveri scolastici; costante rispetto delle consegne
8	<ul style="list-style-type: none"> a) Eventuale presenza di una nota disciplinare - se seguita da atteggiamento propositivo - e/o di sporadici richiami scritti b) Frequenza nel complesso regolare con un numero contenuto di assenze, ritardi e uscite giustificate con tempestività c) Comportamento sostanzialmente corretto e rispettoso d) Partecipazione discreta e/o non sempre attiva o interesse selettivo a seconda della disciplina e) Impegno adeguato nello studio; svolgimento non sempre puntuale dei lavori assegnati
7	<ul style="list-style-type: none"> a) Presenza di una o più note disciplinari e/o di almeno tre richiami scritti da parte di docenti diversi (ad eccezione dei richiami da parte del Coordinatore come da Regolamento delle sanzioni disciplinari) b) Numerose assenze, entrate posticipate o uscite anticipate non debitamente giustificate da gravi motivi di salute o di famiglia c) Comportamento non sempre corretto e rispettoso delle regole d) Partecipazione saltuaria, superficiale, selettiva e/o non sempre adeguata al dialogo educativo; scarso interesse e/o disturbo dell'attività didattica e) Scarso impegno nello studio con frequenti inadempienze nella consegna dei lavori assegnati e nella dotazione del materiale richiesto
6	<ul style="list-style-type: none"> a) Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni - o sanzioni alternative con attività a favore della comunità scolastica b) Presenza di più di 3 note disciplinari e/o di numerosi richiami scritti da parte di docenti diversi; c) Falsificazione di voti o di firme d) Comportamento scorretto e irrispettoso; uno o più episodi di aggressività verbale, arroganza, ingiurie, offese o volgarità nei confronti di compagni, insegnanti o personale; danneggiamento volontario di strumenti, arredi o ambienti scolastici e) Continuo disturbo dell'attività didattica
5/4	<p>Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studio. La valutazione inferiore a sei decimi, può essere attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall'art. 4 del DM 5 del 16/01/2009, come dal seguente stralcio: "La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i regolamenti d'istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto)". L'attribuzione di una votazione insufficiente presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra debitamente verbalizzate; successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti positivi nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative prima evidenziate.</p>

VALUTAZIONE delle SINGOLE DISCIPLINE

Il Collegio dei Docenti, ai sensi della normativa in vigore, individua i seguenti criteri orientativi per la valutazione nelle singole discipline.

Ciascun docente, tenuto conto di quanto sopra precisato, formula al Consiglio di Classe una proposta di voto; il Consiglio di Classe delibera, all'unanimità o a maggioranza, l'assegnazione delle valutazioni nelle singole discipline.

I parametri per la valutazione nelle singole discipline, partendo dalla media dei voti, sono:

- l'**andamento** del **profitto** nel corso del periodo;
- l'**interesse** e la **partecipazione**, corretta e produttiva, al dialogo educativo;
- l'**impegno** nello studio individuale;
- la **capacità e disponibilità** dimostrata nelle attività di **recupero**.

I parametri di cui sopra sono da riferirsi anche ad eventuali periodi di sospensione delle lezioni con l'attivazione della d.d.i.

In pagella sono utilizzati tutti i voti interi dal **minimo di 1** (uno) al **massimo di 10** (dieci).

I **voti** sono espressione dei seguenti **giudizi**:

Voto	descrittori
Da 1 a 3 (insufficienza gravissima)	gravissimi e diffusi errori e/o lacune molto estese (fino al non svolgimento della prova) con completamente mancata comprensione dei concetti fondamentali e delle capacità operative essenziali
4 (insufficienza grave)	gravi errori e/o lacune estese, mancata comprensione dei concetti fondamentali o mancata acquisizione delle capacità operative essenziali
5 (insufficienza)	significativi errori e/o lacune, comprensione difettosa, insicura esecuzione dei compiti propri della materia e mancata acquisizione degli obiettivi minimi
6 (sufficienza)	comprensione dei concetti essenziali e acquisizione in modo accettabile delle capacità fondamentali, anche se la preparazione dimostra il raggiungimento dei soli obiettivi minimi
7 (discreto)	apprendimento delle conoscenze e delle capacità a livello soddisfacente; l'alunno comprende la spiegazione, sa rielaborarla in maniera sostanzialmente corretta, usa un linguaggio pertinente, anche se vi è assenza di precisione in qualche aspetto non essenziale o nell'esposizione.
8 (buono)	obiettivi di conoscenza, comprensione, di capacità applicativa aggiunti, con esposizione chiara e precisa e uso adeguato e pertinente della terminologia tipica della disciplina; discreta sicurezza nell'elaborazione autonoma e nella capacità di fare collegamenti.
9 (ottimo)	raggiungimento pieno degli obiettivi di apprendimento, con dimostrazione di capacità critiche e originalità di pensiero.
10 (eccellente)	raggiungimento pieno degli obiettivi di apprendimento, con dimostrazione di particolari capacità di approfondimento e di sintesi critica e con eccellenti abilità argomentative.

I criteri di valutazione di cui sopra valgono per tutte le discipline del curriculum, ivi inclusa l'Educazione Civica.

Affinché la valutazione degli apprendimenti risulti efficace, trasparente e tempestiva, nel corso dell'anno scolastico i docenti si impegnano a garantire alcune condizioni:

1. stabilire, da parte dei singoli Dipartimenti disciplinari, il numero minimo e massimo di verifiche periodiche;
2. informare preventivamente gli studenti circa la tipologia della prova scritta che dovranno sostenere e degli obiettivi che si intende verificare;
3. predisporre prove adeguate ai bisogni degli alunni destinatari di P.E.I., di P.D.P. o di P.F.P;
4. organizzare l'attività di valutazione in modo da evitare il più possibile la contemporaneità di prove scritte nella stessa giornata;
5. correggere la prova scritta e consegnarla, corretta e valutata, di norma entro 15 giorni dalla somministrazione e comunque prima della somministrazione della verifica successiva, ciò per dar modo all'alunno/a di comprendere gli errori commessi e di recuperare le conoscenze/competenze richieste;
6. esplicitare subito, o comunque entro tre giorni, la valutazione assegnata al colloquio orale;
7. inserire le valutazioni nel Registro elettronico nel più breve tempo possibile.

La scuola garantisce la comunicazione del rendimento alle famiglie

- per tutti gli alunni, attraverso il Registro elettronico e i colloqui con i genitori,
- per gli alunni in situazione di difficoltà, anche attraverso una comunicazione telefonica (con fonogramma) del Coordinatore a seguito dei Consigli di Classe di medio termine. In quell'occasione la comunicazione può avvenire se vi è la presenza di una o più insufficienze gravi o gravissime oppure se vi sono almeno tre discipline insufficienti.

Il Coordinatore può concordare anche un incontro in presenza o a distanza con la famiglia interessata.

VALUTAZIONE dell'EDUCAZIONE CIVICA

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento di Educazione Civica formula la proposta di voto espressa in decimi, acquisendo elementi di valutazione dai voti assegnati dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dei singoli moduli di Educazione Civica.

La valutazione deve essere coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze indicate nella programmazione per l'insegnamento dell'Educazione Civica e affrontate durante l'attività didattica.

VALUTAZIONE della MOBILITA' STUDENTESCA

Per la valutazione degli studenti in mobilità studentesca si fa riferimento al Regolamento della Mobilità Studentesca Internazionale pubblicato sul sito di istituto.

Nello specifico:

- il Tutor (in sua assenza il Coordinatore di classe), in collaborazione con tutti i membri del Consiglio di Classe, fornisce allo studente indicazioni dei prerequisiti minimi che gli serviranno al rientro ed informazioni riguardo alle modalità con cui verrà condotto il colloquio di inserimento alla classe successiva o al quadrimestre successivo. Si precisa che lo studente non può e non è tenuto a studiare tutti i programmi, né i programmi completi per essere riammesso. Lo studente che frequenti l'intero anno scolastico all'estero è automaticamente promosso alla classe successiva; quanto gli verrà chiesto sarà relativo a quegli obiettivi minimi che lo agevolino nel proseguimento degli studi;
- il Tutor, unitamente al Coordinatore di classe, organizza il colloquio di riammissione con il Consiglio di Classe che, in caso di non acquisizione di dati FONDAMENTALI, indica un percorso di recupero delle competenze essenziali. L'assegnazione del credito scolastico terrà conto: a) della valutazione certificata dalla scuola estera; b) del colloquio e/o delle eventuali prove di verifica;
- per gli studenti frequentanti Classi ESABAC: in base al D.M. 95 del 08/02/2013, art. 4 c. 4 "E' consentito agli alunni inseriti nei percorsi EsaBac frequentare il terzo o il quarto anno in scuole straniere all'estero. Al rientro in Italia tali studenti, ai fini della riammissione al percorso EsaBac, devono comunque sostenere con esito positivo una prova, scritta e orale, di lingua e letteratura francese e una prova orale di Storia in Francese".

VALUTAZIONE dei P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento)

LA VALUTAZIONE	
<p>Voto di condotta (competenze trasversali) Competenze trasversali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consapevolezza di sé: sviluppo autonomia personale, scoperta nuovi interessi 2. Equilibrio personale: fiducia nelle proprie capacità 3. Impegno/identificazione con l'organizzazione: rispetto di regole, ruoli, materiali, tempi e modalità di esecuzione delle attività 4. Orientamento ai risultati: sapersi dare obiettivi e priorità, svolgimento di compiti inerenti alle attività 5. Miglioramento continuo: imparare ad imparare; capacità di adattarsi al cambiamento 6. Capacità di prendere decisioni: agire in modo autonomo e responsabile, risoluzione di problemi 	<p>Scheda di valutazione del tutor aziendale dell'impresa madrina o relazione dell'alunno influirà sul voto nelle discipline.</p> <p>Il voto di condotta assegnato per ogni studente dal tutor scolastico sulla partecipazione al lavoro in team (competenze trasversali) influirà sul voto finale.</p>
<p>Voto competenze professionalizzanti</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Applicare le conoscenze teoriche relative a scienze umane, diritto ed economia, italiano, lingue straniere, matematica e informatica 8. Comunicazione: esprimere il proprio pensiero in modo chiaro e coerente in un contesto pubblico 9. Creatività/Innovazione: abilità informatiche attraverso l'uso di strumenti multimediali 	

PCTO e Mobilità studentesca internazionale

Periodo di studio in mobilità studentesca	Delibera Collegio Docenti 21 febbraio 2019
Un anno	50 ore
Quadrimestre/semestre	25 ore
Bimestre/trimestre	15 ore

VALUTAZIONE INTERMEDIA e FINALE

Per quanto riguarda la valutazione intermedia, il Collegio Docenti stabilisce per l'a.s. 2023/2024 di attribuire un voto unico per tutte le discipline.

In generale, per ciò che concerne la valutazione intermedia e finale, ogni docente dovrà presentare allo scrutinio una proposta di voto che deve corrispondere non ad un valore puramente sommativo, frutto di una semplice media aritmetica, ma ad una valutazione che, partendo dalla media, tenga conto anche di tutti i parametri indicati in precedenza (v. "Valutazione delle singole discipline).

Il giudizio finale, per ogni disciplina, resta comunque espresso dall'intero Consiglio di Classe; ogni decisione deve essere assunta all'unanimità o a maggioranza, nel qual caso deve essere fatta menzione dei docenti contrari. Nessun docente si può astenere e solo a parità di voti risulterà determinante il giudizio espresso da chi presiede lo scrutinio (il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il Coordinatore di Classe).

Ottengono l'ammissione alla classe successiva, per effetto dello scrutinio finale, gli alunni che riportino voti non inferiori a 6/10 in ciascuna disciplina (compresa l'Educazione Civica) e non meno di 6/10 in comportamento.

E' possibile che il Consiglio di Classe ammetta all'anno successivo anche con presenza di una o due discipline non del tutto sufficienti: in tal caso viene compilata una cosiddetta lettera di aiuto.

Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza in una o più discipline la valutazione sarà determinata ai sensi della normativa in vigore.

A tali effetti si precisa quanto segue:

Si considera NON GRAVE:

1. il carente raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto tale da non pregiudicare lo svolgimento della programmazione dell'anno successivo;
2. il carente raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto recuperabili dallo studente nel corso dell'anno scolastico successivo.

Si considera GRAVE:

1. il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto, tale che il consiglio di classe ritenga non recuperabile da parte dello studente;
2. il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto tale che renda impossibile lo svolgimento adeguato della preparazione dell'anno successivo.

Per una valutazione più completa, inoltre, sarà adeguatamente valutato il PERCORSO FORMATIVO complessivo dello studente e cioè:

1. il curriculum scolastico precedente (pre-requisiti);
2. le attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma;
3. la partecipazione al dialogo educativo (puntualità, attenzione, capacità d'intervento durante le lezioni, impegno);
4. gli elementi di progresso evidenziati sulla base delle offerte integrative concrete (sportelli, corsi integrativi finali) individuate dalla scuola e realizzate durante tutto l'anno scolastico;
5. per gli alunni del triennio, l'attività legata ai P.C.T.O. che confluirà nella valutazione del quinto anno.

In definitiva, quando in sede di proposta di voto ci sono valutazioni insufficienti, si può avere una delle seguenti situazioni valutative:

- un allievo può essere "ammesso alla classe successiva" nonostante una proposta di insufficienza lieve in una o due materie; le carenze verranno segnalate con una lettera (*lettera di aiuto*) per responsabilizzare l'alunno allo studio individuale durante il periodo estivo, al fine di consolidare i prerequisiti per l'anno scolastico successivo;
- un allievo ha il "giudizio sospeso" nel caso in cui non abbia raggiunto la sufficienza in una o due discipline;
- un allievo è "non ammesso alla classe successiva" quando presenta un numero di insufficienze superiore a tre;
- nel caso di alunni che in sede di scrutinio finale presentano tre discipline insufficienti, il Consiglio di Classe, ai fini dell'eventuale sospensione del giudizio o non ammissione alla classe successiva, deve tener conto della gravità delle valutazioni, dell'impegno, della partecipazione, dell'interesse dimostrati nell'intero percorso formativo, delle capacità dell'alunno di attivarsi nel recupero, dell'esito delle verifiche relative alle iniziative di sostegno e agli interventi di recupero effettuati.

In tutti i casi di cui sopra si deve comunque tener conto delle possibilità per l'allievo di poter frequentare la classe successiva con profitto.

Per quanto riguarda in particolare la **valutazione degli alunni stranieri in ingresso in Italia** si fa in generale riferimento all'art. 45 del D.P.R. n. 394/99 che, in relazione al livello di competenze dei singoli alunni stranieri e specialmente al fine dell'apprendimento della Lingua italiana, permette di adattare i programmi di insegnamento adottando interventi individualizzati come, ad esempio la sospensione temporanea della valutazione, la riduzione dei programmi ai saperi minimi, la semplificazione dei testi/mappe/glossari, la riduzione degli argomenti.

Di conseguenza il Collegio dei Docenti, al fine dell'ammissione alla classe successiva degli studenti di cui sopra, richiede al Consiglio di Classe di valutare se gli alunni stranieri in ingresso in Italia, iscritti per la prima volta in Istituto nell'a.s. corrente, sulla base dell'impegno dimostrato, dei progressi in itinere, della regolarità nella frequenza (a scuola, ai corsi di alfabetizzazione, di recupero, di preparazione all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione), dell'esito dell'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione - se sostenuto - e dell'acquisizione di positivi ed indispensabili strumenti linguistici, possano essere sospesi nel giudizio nello scrutinio finale anche se il numero delle insufficienze è superiore a tre.

Per quanto concerne l'**ammissione all'Esame di Stato**, si ribadisce che, ai sensi della normativa in vigore ed in particolare il D.P.R. 122/09 art. 6 c. 1, integrato e modificato con la L. 107/15 art. 1 c. 181 e il D.Lgs. 62/17 art. 13, la stessa può avvenire solo in presenza di votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina (compresa l'Educazione Civica) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'Esame conclusivo del secondo ciclo.

Le deliberazioni di non ammissione all'esame da parte del Consiglio di classe devono essere adeguatamente motivate.

PROVE DI ACCERTAMENTO DEL DEBITO FORMATIVO

Gli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte che allo scrutinio finale di giugno restano sospesi nel giudizio in quanto risultati insufficienti in una, due o tre discipline devono sostenere, a fine agosto, le prove di accertamento di superamento del debito formativo.

Le discipline nelle quali si svolgono le prove scritte e orali sono le seguenti:

- Diritto/Economia Ind. Economico-Sociale;
- Francese;
- Greco;
- Italiano;
- Inglese;
- Latino biennio;
- Latino triennio Ind. Classico;
- Matematica;
- Scienze Umane;
- Spagnolo;
- Storia triennio Ind. Linguistico EsaBac (Histoire);
- Tedesco;

Nelle discipline di cui sopra

- in Diritto/Economia, Matematica e Scienze Umane in caso scritto valutato positivamente si procede all'orale con la sola presentazione e correzione dello scritto e la trattazione di alcuni punti dello stesso,
- nelle altre discipline si procede comunque, anche in caso di scritto positivo, all'orale su altri punti del programma svolto.

Le discipline nelle quali si svolgono solo prove orali sono le seguenti:

- Diritto/Economia Ind. Scienze Umane;
- Disegno e storia dell'arte;
- Filosofia;
- Fisica;
- Latino triennio Ind. Scienze Umane;
- Scienze motorie e sportive;
- Scienze naturali;
- Storia triennio;
- Storia dell'arte;
- Storia/Geografia biennio.

CREDITO SCOLASTICO

Dall'a.s. 2019/2020, nelle classi del secondo biennio e del quinto anno il Consiglio di Classe deve attribuire il credito scolastico agli alunni ammessi alla classe successiva o all'Esame di Stato basandosi sulla media dei voti così come regolato dalla sottostante tabella prevista nell'Allegato A del D. Lgs. 62/17 in attuazione della L. 107/15 art. 1 c. 181:

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M < 6$	-	-	07 - 08
$M = 6$	07 - 08	08 - 09	09 - 10
$6 < M \leq 7$	08 - 09	09 - 10	10 - 11
$7 < M \leq 8$	09 - 10	10 - 11	11 - 12
$8 < M \leq 9$	10 - 11	11 - 12	13 - 14
$9 < M \leq 10$	11 - 12	12 - 13	14 - 15

All'interno della Tabella di cui sopra, le medie dei voti portano all'attribuzione di un credito scolastico con una banda di oscillazione di un solo punto:

- all'alunno del triennio ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato nello scrutinio finale sarà attribuito di norma il punteggio più alto della propria banda se il Consiglio di Classe gli avrà assegnato 10 nel voto di comportamento;
- all'alunno del triennio ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato nello scrutinio finale sarà attribuito di norma il punteggio più alto della propria banda se la media di profitto è superiore alla metà del punteggio di voto (superiore a 0,5); tuttavia, il Consiglio di Classe, con delibera motivata e facendo riferimento alla partecipazione al dialogo educativo, alla frequenza, all'attenzione e all'impegno nell'attività scolastica o all'ammissione nonostante una proposta di insufficienza lieve in sede di scrutinio finale, può procedere con l'assegnazione del punteggio più basso;
- all'alunno del triennio ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato nello scrutinio finale con la media di profitto fino a metà del punteggio di voto (cioè fino a 0,5 compreso) sarà attribuito il punteggio più alto della propria banda se presenterà attività scolastiche extracurricolari meritevoli; tuttavia, il Consiglio di Classe, con delibera motivata e facendo riferimento alla partecipazione al dialogo educativo, alla frequenza, all'attenzione e all'impegno nell'attività scolastica o all'ammissione nonostante una proposta di insufficienza lieve in sede di scrutinio finale, può procedere con l'assegnazione del punteggio più basso;
- all'alunno di classe terza e quarta sospeso nel giudizio che è ammesso alla classe successiva nella ripresa dello scrutinio sarà comunque attribuito il punteggio più basso della propria banda a meno che non siano state recuperate in modo soddisfacente le discipline sospese. In tal caso il CdC dovrà adeguatamente motivare a verbale tale decisione;
- all'alunno di classe quinta che viene ammesso all'Esame di Stato con una disciplina insufficiente, viene assegnato il punto più basso della banda.

Si segnala che il credito scolastico entra direttamente a far parte del voto finale all'Esame di Stato (massimo di 40 punti su 100).

A tal fine, si ricordano anche i criteri per l'attribuzione della Lode all'Esame di Stato che dipendono dal Consiglio di classe, criteri tratti direttamente dall'art. 18 c. 6 del D.Lgs. 62/17:

- 1) avere il massimo di punti previsti per il credito scolastico (40) e quindi aver sempre ottenuto il massimo dei punti in ciascuna classe del triennio all'unanimità dei componenti il C.d.C.;
- 2) non avere avuto l'integrazione del punteggio del credito in nessuna classe del triennio (ciò significa non avere avuto la sospensione del giudizio nello scrutinio di terza e di quarta);
- 3) avere ottenuto il massimo nelle due prove scritte e nel colloquio all'unanimità dei membri della Commissione.